

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSCHUSSES  
vom 30. Dezember 1957, Nr. 167

Ersetzung eines Mitgliedes der im Regionalgesetz  
über die Regelung und Überprüfung der Handels-  
lizenzen vorgesehenen Landeskommission von Trient Seite 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 dicembre 1957, n. 168

Trasporto di fondi dall'art. 1 all'art. 2 del cap. 101  
dello stato di previsione della spesa per l'esercizio  
finanziario 1957 . . . . . pag. 65

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSCHUSSES  
vom 31. Dezember 1958, Nr. 168

Übertragung von Beträgen vom Art. 1 auf den  
Art. 2 des Kap. 101 des Voranschlages der Ausga-  
ben für das Finanzjahr 1957 . . . . . Seite 66

ANNO 1958 — JAHR 1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 gennaio 1958, n. 6

Trasporto di fondi dall'art. 1 all'art. 2 del capi-  
tolo n. 1 dello stato di previsione della spesa per  
l'esercizio finanziario 1958 . . . . . pag. 67

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSCHUSSES  
vom 29. Januar 1958, Nr. 6

Übertragung von Beträgen vom Art. 1 auf den  
Art. 2 des Kap. 1 des Voranschlages der Ausgaben  
für das Finanzjahr 1958 . . . . . Seite 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
DI BOLZANO 24 gennaio 1958, n. 2

Assegnazione di borse di studio per studenti uni-  
versitari frequentanti università od istituti nazionali  
equiparati . . . . . pag. 68

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES LANDESAUSCHUSSES  
BOZEN vom 24. Januar 1958, Nr. 2

Wettbewerb zur Erlangung von Studienstipendien  
für Hochschüler, die inländische Universitäten oder  
gleichgestellte inländische Institute besuchen . . . . . Seite 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
DI BOLZANO 24 gennaio 1958, n. 3

Assegnazione di borse di studio per studenti uni-  
versitari frequentanti università od istituti superiori  
esteri equiparati . . . . . pag. 72

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES LANDESAUSCHUSSES  
BOZEN vom 24. Januar 1958, Nr. 3

Wettbewerb zur Erlangung von Studienstipendien  
für Hochschüler, die ausländische Universitäten oder  
gleichgestellte ausländische höhere Institute be-  
suchen . . . . . Seite 74

## LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958, n. 2

Contributo per l'istituzione ed il funzionamento  
in regione di una Scuola per maestri di sci.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di potenziare e di perfezionare i servizi  
complementari attinenti all'organizzazione turistica  
nell'ambito della regione, è autorizzata la conces-  
sione d'una sovvenzione annua per l'istituzione e  
il funzionamento di una Scuola per la formazione  
di allievi maestri e per l'aggiornamento di maestri  
di sci, residenti nella regione.

La sovvenzione di cui al comma precedente,  
sarà erogata alla Scuola regionale maestri di sci, isti-  
tuita dall'Associazione delle scuole e dei maestri di  
sci del Trentino - Alto Adige.

Art. 2

La domanda per la concessione della sovven-  
zione prevista nella presente legge dovrà essere pre-  
sentata all'Assessorato regionale che sovrintende al  
turismo entro il 31 agosto di ogni anno, corredata:

- a) del bilancio di previsione per la gestione della  
scuola, afferente all'esercizio successivo;
- b) di una relazione sull'andamento della gestione  
precedente;
- c) di una relazione tecnica sull'andamento della  
scuola.

Art. 3

La concessione della sovvenzione è disposta con  
decreto del Presidente della Giunta regionale, pre-  
via deliberazione della Giunta medesima.

L'erogazione è disposta con provvedimento del-  
l'Assessore regionale che sovrintende al turismo.

Art. 4

Del Consiglio d'amministrazione della Scuola  
farà parte, con voto deliberativo, un rappresentante  
di ciascuna delle Amministrazioni provinciali, da

designarsi dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della rispettiva Giunta provinciale.

#### Art. 5

Nella prima attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la concessione della sovvenzione è subordinata alla presentazione del regolamento della Scuola, approvato dall'assemblea dei soci dell'Associazione delle Scuole e dei maestri di sci del Trentino - Alto Adige e vistato dalla Giunta regionale e dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

#### Art. 6

L'ammontare della sovvenzione per l'esercizio finanziario 1958 viene fissata in Lire 2.000.000.—. Al relativo onere si farà fronte mediante prelevamento dell'importo predetto dal fondo speciale iscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 7 febbraio 1958

*Il Presidente della Giunta Regionale*  
**ODORIZZI**

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
**SANDRELLI**

REGIONALGESETZ vom 7. Februar 1958, Nr. 2

**Beitrag für die Einrichtung und den Betrieb einer Schilehrerschule in der Region.**

**DER REGIONALRAT**

hat genehmigt

**DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES**

verkündet

folgendes Gesetz:

#### Art. 1

Zur Verstärkung und Vervollkommnung der ergänzenden Dienste der Fremdenverkehrseinrichtungen in der Region wird zur Gewährung eines jährlichen Beitrages für die Einrichtung und den Betrieb einer Schule zur Ausbildung von Schilehrer-

Anwärtern und zur Fortbildung von Schilehrern, die in der Region ansässig sind, ermächtigt.

Der im vorhergehenden Absatz genannte Beitrag wird der regionalen Schilehrerschule ausbezahlt, die von der Vereinigung der Schischulen und Schilehrer der Region Trentino-Tiroler Etschland eingerichtet ist.

#### Art. 2

Das Gesuch um Gewährung des in diesem Gesetz vorgesehenen Beitrages muß bis zum 31. August jedes Jahres beim Regionalassessorat für den Fremdenverkehr eingereicht werden; ihm sind beizulegen:

- a) der Haushaltsvoranschlag für die Gebarung der Schule im folgenden Finanzjahr;
- b) ein Bericht über den Gang der vorhergehenden Gebarung;
- c) ein technischen Bericht über die Entwicklung der Schule.

#### Art. 3

Die Gewährung des Beitrages wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses nach Beschluß des Ausschusses verfügt.

Die Auszahlung wird mit Maßnahme des Regionalassessors für den Fremdenverkehr verfügt.

#### Art. 4

Dem Verwaltungsrat der Schule gehört mit beschließender Stimme je ein Vertreter der beiden Landesverwaltungen an, die vom Präsidenten des Regionalausschusses auf gleichlautendes Gutachten des entsprechenden Landesausschusses vorzuschlagen sind.

#### Art. 5

Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes ist die Gewährung des Beitrages der Vorlegung der Regelung der Schule unterworfen, die von der Generalversammlung der Vereinigung der Schischulen und Schilehrer der Region Trentino-Tiroler Etschland genehmigt und vom Regionalausschuß und dem italienischen Wintersportverband mit dem Sichtvermerk versehen sein muß.

#### Art. 6

Die Höhe des Beitrages für das Finanzjahr 1958 wird mit 2.000.000.— Lire festgesetzt. Die entsprechende Belastung wird durch Behebung des genannten Betrages von dem im Kap. 51 des Voran-

schlages der Ausgaben des erwähnten Finanzjahres eingetragenen Sonderbetrag gedeckt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 7. Februar 1958

*Der Präsident des Regionalausschusses*  
ODORIZZI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär in der Region*  
SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO — PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE 4 febbraio 1958, n. 5

**Norme riguardanti il trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924.**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Agli impiegati e ai salariati della Provincia in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924 sono estese le disposizioni sul trattamento di riposo previste dalla legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 16.

Art. 2

Ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico ed ai titolari di assegni vitalizi è concesso un aumento del 300% da computare sulla pensione od assegno vitalizio in godimento alla data del 30 giugno 1956, ritenendosi con ciò assorbito qualsiasi altro assegno, comunque denominato ed a qualsiasi titolo corrisposto.

Art. 3

L'ammontare annuo lordo delle pensioni e degli assegni vitalizi risultante dall'applicazione della presente legge sarà arrotondato per eccesso a Lire cento.

Art. 4

Il personale previsto dalla presente legge conserva, agli effetti dell'assimilazione ed ai fini della riliquidazione, il gruppo, il grado e la qualifica già determinati in sede di attuazione della deliberazione della Giunta provinciale del 3 giugno 1952, n. 285/3-I ratificata dal Consiglio provinciale in seduta 28 luglio 1952, relativa all'aggiornamento delle pensioni provinciali.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti previsti sull'articolo del bilancio 1958, corrispondente all'art. 14 del bilancio 1957 « Pensioni ai funzionari già in servizio della Provincia, loro vedove ed orfani ».

Art. 6

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 febbraio 1958

*Il Presidente della Giunta provinciale*  
ROSA

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
SANDRELLI

ANNO 1957 — JAHR 1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1957, n. 167

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale di Trento prevista dalla legge regionale sulla disciplina e revisione delle licenze di commercio.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DEL TRENTO - ALTO ADIGE

Visto l'art. 5, n. 3 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige;

Visto il R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, con-